



Coro GIUSEPPE PAULLI - APS

via Versecchi 10, 26100 Cremona

c.f. 93029600199

Associazione di Promozione Sociale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22.11.2022

Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 20:00, presso l'oratorio della Parrocchia di Santo Stefano in Paderno Ponchielli (CR), frazione Ossolaro, L.go Guarneri n.15, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione CORO GIUSEPPE PAULLI - APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rettifica statuto come richiesto da Ufficio RUNTS di Cremona.

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 26 soci su un totale di n 37 soci iscritti.

Presiede l'assemblea il sig. Ghilardotti Gianfranco, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza il sig. Mario Bissolati, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea ordinaria, così come concesso dall'art 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, prende la parola e illustra i motivi che portano alla rettifica dello statuto.

Infatti l'associazione aveva provveduto ad adeguarlo al D.Lgs 117/2017, per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, in data 25/06/2019.

A seguito però di ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avvenute con Nota Direttoriale n 18244 del 30/11/2021, l'Ufficio Runts di Cremona, con rif. prot. prec. 84329/2022 fasc.14070, ha richiesto una rettifica allo statuto in particolare ha segnalato:

- al diritto di voto: lo statuto non può contenere clausole che limitino il diritto di voto dell'associato e occorre in questa sede sottolineare l'illegittimità dell'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, ai quali dev'essere invece attribuita la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (fatti salvi i casi in cui i minori siano esclusi come associati per la natura dell'attività svolta dall'ente);
- alla cooptazione: si segnala che la stessa è in contrasto con i principi di elettività, nomina assembleare, democraticità e uguaglianza/pari opportunità fra i soci di cui agli artt. 25 e 26 C.T.S. e, pertanto, non può trovare previsione all'interno dello statuto.

Il presidente propone pertanto di **stralciare**, all'art 3 comma 1, la frase "ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età", di **sostituire** la frase "I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea" con la dicitura **"Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o da un tutore legale. Il diritto**



Coro GIUSEPPE PAULLI - APS

via Versecchi 10, 26100 Cremona

c.f. 93029600199

Associazione di Promozione Sociale

di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore" e di stralciare all'art. 5, secondo capoverso, secondo punto, la dicitura "se maggiorenni".

Il presidente propone inoltre di **stralciare**, all'art 8, dopo l'elenco dei compiti del Consiglio Direttivo, la dicitura "In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà essere superiore ad 1/3 (un terzo) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni" e di **sostituirla** con "**Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo**"

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le rettifiche apportate allo statuto dell'associazione.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 26, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o di un suo delegato entro i termini stabiliti dalla legge e comunicati all'Ufficio RUNTS della Provincia di Cremona.

Il Segretario Mario Bonatti

Il Presidente Francesco Spadoli

24 NOV. 2022

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 1993 SERIE 3

VERSATI € (.....)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TFR272600199300044

PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARRITO





Coro Giuseppe Paulli – APS

c.f. 93029600199

Statuto dell'Associazione

“Coro Giuseppe Paulli - APS”

C.F. 93029600199

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. È costituito in Cremona l'ente del Terzo Settore in forma di associazione di promozione sociale denominato “Coro Giuseppe Paulli - APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona (CR), via Vercelli n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto, né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci, senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la propaganda, attraverso lo studio e l'esecuzione, del canto corale, con particolare riguardo al genere folkloristico, alpino, popolare e di autore.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate:
 - dall'organizzazione e dalla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017;
 - dalla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 D. lgs 117/2017.
3. In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo

indicativo e non esaustivo):

- promozione del canto corale;
- studio ed esecuzione del canto corale;
- diffusione del canto corale anche attraverso la produzione di pubblicazioni e incisioni;
- promozione della conoscenza del canto corale nelle nuove generazioni con progetti all'interno delle scuole;
- organizzazione di concerti a sostegno di altre organizzazioni con finalità benefiche e umanitarie;
- organizzazione di altre attività artistiche e culturali al fine di promuovere la crescita dei propri soci e della cittadinanza in generale.

4. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

8. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Art. 3 - I Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita

dell'Associazione stessa. È sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa (se previste);
- dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- dimissioni a seguito di un'assenza ingiustificata dalla vita associativa per un periodo superiore ai due mesi;
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa, se stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% (dieci) degli associati o di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- discutere e approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- discutere e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 15 e 16 del presente Statuto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili; il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere rinnovati entro il 31 marzo. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato, decade dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività

inerente al medesimo;

- nominare il Direttore del Coro.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Direttore del Coro partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e di supporto alla programmazione annuale e non gode di diritto di voto.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone

(dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art 12 – Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D. lgs. 117/2017;

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, e al D. lgs. 117/2017, qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua, qualora dovuta.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta) più 1 (uno) dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. lgs. 117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

Art. 17 – Divisa Sociale

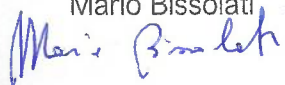
I soci dell'associazione, componenti il gruppo corale, hanno in consegna la divisa sociale che rimane di proprietà dell'associazione; la divisa potrà essere restituita in caso di allontanamento o di dimissioni.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al D. lgs. 117/2017, al Codice Civile e loro successive variazioni.

IL SEGRETARIO

Mario Bissolati



IL PRESIDENTE

Gianfranco Ghilardotti

